



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2518 DEL REGISTRO GENERALE

* * * * *

N° 284 DEL 27-09-2021 REGISTRO DEL SETTORE PUBB. ISTR. STAMPA SPORT
TURIS. SPETT

UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE

<i>Oggetto:</i>	PROCEDURA APERTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO. RDO 2861700. ESCLUSIONE DITTA.
-----------------	--

CIG: 8891463B60

Il Dirigente

VISTO il Decreto Sindacale n.65 del 30/06/2021 avente ad oggetto: "Proroga al 30/09/2021 dei termini degli incarichi di Responsabili di PP.OO. di cui al Decreto di incarico ad oggi vigente";

VISTO il decreto del Sindaco n. 68 del 30/06/2021 avente ad oggetto: "Nomina dei Vice Responsabili dei Settori";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2020 di "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 e di Cassa 2021, e documenti allegati";

VISTA la Delibera di C.C. n.17 del 29/06/2021 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021/2023. Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art.175, c.8, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193, c.2, del D.lgs.267/2000 (TUEL)";

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte attualmente vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all'art. 216;

- la Legge 24/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTI l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

ATTESO CHE:

- la Giunta Municipale, con atto n. 222 del 26/07/2021, ha deliberato indirizzi-linee guida- riguardanti il trasporto scolastico dedicato agli alunni che frequentano la scuola materna e dell'obbligo di Melilli centro, di Villasmundo e di Città Giardino, residenti nei rispettivi centri storici e contrade sparse;
- con Determina Dirigenziale n.253- 2302 del 03/09/2021, CIG. **8891463B60** questo settore ha quindi avviato la procedura aperta a mezzo Me.pa. per attivare, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti a Melilli, iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo;

TENUTO CONTO della RDO n. **2861700** con la quale è stata avviata la predetta gara aperta;

CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 10:00 del 27/09/2021, sono pervenute n. 2 offerte, di cui una presentata dalla ditta EURO TOUR SERVIZI di Russo Santo & C S.A.S.;

VISTI:

- l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare il comma 5 lett.c) , lett. f-bis, ed il comma 10-bis riguardo esistenze di illeciti professionali accertati con sentenza del Giudice Amministrativo e passata in giudicato ;
- le Linee guida ANAC n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»; approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla gara CIG 68723846AE (gara di trasporto aggiudicata a Euro Tour con la determina n. 1714 del 06.10.2017) il “fatto” costituito dal rifiuto di sottoscrivere il contratto d’appalto è da qualificare ingiustificato e dettato da futili motivi di irrisoria entità economica ed in quanto tale da qualificare come “grave” ed “inescusabile” e tale da fondare pienamente gli estremi della sussistenza del “grave illecito professionale” che giustifica l’esclusione dalla gara per incapacità a contrarre a causa dell’irrimediabile frattura del rapporto di fiducia tra committente ed operatore economico;
- il “fatto” costituito dal rifiuto di sottoscrivere il contratto d’appalto, siccome contestato in giudizio amministrativo, è stato definitivamente accertato e passato in giudicato per mezzo delle statuizioni del C.G.A.R.S. di cui alle sentenze 909, 910, 911 e 913 del 15.10.2020, che hanno confermato le sentenze del T.A.R. Catania nn. 401, 396, 397 e 413 del 18.02.2020.
- in particolare, le predette sentenze del C.G.A.R.S. hanno confermato i provvedimenti di esclusione dalle gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico degli studenti adottati dal dirigente di questo Settore con le determine dirigenziali nn. 1989 e 1991 del 15.10.2019 (affidamento del trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo di Melilli Centro, Villasmundo e Città Giardino per l’anno scolastico 2019/2020) e n. 2222 del 14.11.2019 (affidamento del trasporto degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2019/2020), sul presupposto che non pare irragionevole il comportamento della stazione

appaltante che abbia escluso l'operatore economico, avendo dubitato della sua affidabilità per essersi rifiutato di sottoscrivere il contratto d'appalto ritenendo dovuta una maggior somma per le prestazioni rese nel periodo precedente alla stipula del contratto in forza della proroga tecnica, facendo leva, tra l'altro, sulla irrisorietà del vantaggio economico atteso in relazione al presunto utile e allo specifico appalto (nella fattispecie viene esplicitato che la maggior somma, secondo calcoli dell'amministrazione, non ulteriormente contestati dalla ricorrente, ammonta a € 4.806,69, pari all'1,66% del valore del contratto di appalto di euro 290.700,00) e ciò a fronte dell'atteso comportamento "di protezione" dell'operatore economico, specie innanzi a prestazioni già rese sino a quel momento (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 5 marzo 2019, n. 215).

CONSIDERATO CHE:

- La ritenuta circostanza superiormente articolata è attuale ed idonea a fondare il giudizio dell'irrimediabile frattura del rapporto fiduciario che deve obbligatoriamente sussistere tra la stazione appaltante e l'operatore economico, tenuto conto che ai sensi dell'art. 80, comma 10-bis, d.lgs. 50/2016 la durata della esclusione (motivata ex art. 80, c. 5, lett. c) è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- La giurisprudenza del C.G.A.R.S. (n. 1039/2019) e del Consiglio di Stato (Parere 2402/2017 del 25.09.2017; sez. V, 6635/2020), hanno stabilito che la decorrenza del "fatto" costituente illecito professionale impone di far decorrere il relativo triennio dall'accertamento definitivo della violazione commessa; accertamento che nel caso del rifiuto di sottoscrivere il contratto d'appalto è avvenuto con la sentenza del T.A.R. Catania n. 401/2020, confermata dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 909/2020, depositata in data 15.10.2020.
- In altro contenzioso promosso dal Comune in grado d'appello innanzi il C.G.A.R.S. (appelli r.g. 619/2020, 645/2020 e 646/2020), le sentenze di primo grado che avevano ritenuto non idoneo a supportare l'esclusione da gare l'identico motivo oggi contestato, il C.G.A.R.S. ha accolto gli appelli con le sentenze nn. 52, 53 e 54 del 22.01.2021, passate in giudicato, ritenendo ingiustificato ed arbitrario il rifiuto di sottoscrivere il contratto d'appalto opposto dall'operatore economico.
- Infine, depone negativamente la circostanza che l'operatore economico anche successivamente alla data del 15.10.2020 in cui il "fatto" costituito dal rifiuto di sottoscrivere il contratto d'appalto è stato accertato dal C.G.A.R.S. come ingiustificato ed arbitrario con le sentenze 909, 910, 911 e 913 del 15.10.2020, ha proposto nuove azioni giudiziarie (ricorsi T.A.R. Catania r.g. 1934 e 1935/2020, depositati nel dicembre 2020, respinti con le sentenze T.A.R. Catania 210 e 211 del 25.01.2021) reiterando infondate critiche avverso la legittimità dei provvedimenti di esclusione subiti, con ciò lasciando comprendere di non avere ancora criticamente maturato ed assimilato il disvalore morale del proprio comportamento collegato alla contestata circostanza;
- Dal 15 ottobre 2020 ad oggi l'operatore economico non ha avviato nessun comportamento concreto o iniziativa finalizzata all'instaurazione di un fattivo dialogo con il Comune di Melilli, con l'effetto che sono ad oggi attuali quegli stessi indici di inaffidabilità e scarsa correttezza manifestati nei confronti del Comune, idonei ad integrare il "grave illecito professionale" che giustifica l'esclusione dalla presente gara.

CHE, per le suddette cause, si ritiene:

- di non aprire la documentazione della Ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & C. S.A.S.;

-di disporre l'esclusione dell'anzidetta Ditta dalla gara RDO n. **2861700**

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

D E T E R M I N A

Per tutte le premesse, circostanze e valutazioni sopra esposte, che si intendono integralmente qui riportate e trascritte in dispositivo,

DI DISPORRE l'esclusione dalla gara RDO **2861700** della Ditta Euro Tour Servizi di Russo Santo & c. s.a.s in ragione della attuale sussistenza della frattura del rapporto di fiducia riveniente dal predetto grave illecito professionale, così come accertato e coperto dal giudicato in virtù delle sentenze C.G.A.R.S. nn. 909, 910, 911 e 913 del 15.10.2020 e dalle successive sentenze C.G.A.R.S. nn. 52, 53 e 54 del 22.01.2021 e T.A.R. Catania 210 e 211 del 25.01.2021.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento verrà:

- a) pubblicato sul profilo di questa Stazione Appaltante nell'apposita sezione dedicata alla gara di cui in oggetto;
- b) comunicato mediante PEC all'operatore economico interessato;

DI DARE ATTO, altresì,:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che la presente non comporta atto di spesa;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo di rilevanza contabile e viene pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente

F.to Ferraro Maria Sebastiana

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

(Firmato elettronicamente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal al registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio